125999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

126980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

126981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

126982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

126983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

126984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

126985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

126986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

126987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

126988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

126989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

126990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

126991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

126992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

126993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

126994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

126995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

126996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

126997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

126998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

126999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

127980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

127981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

127982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

127983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

127984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

127985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

127986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

127987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

127988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

127989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

127990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

127991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

127992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

127993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

127994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

127995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

127996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

127997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

127998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

127999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 830000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 840000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

128980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

128981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

128982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

128983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

128984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

128985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

128986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

128987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

128988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

128989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

128990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

128991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

128992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

128993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

128994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

128995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

128996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

128997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

128998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

128999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 850000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 860000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

129980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

129981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

129982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

129983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

129984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

129985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

129986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

129987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

129988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

129989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

129990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

129991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

129992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

129993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

129994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

129995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

129996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

129997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

129998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

129999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1080000 per ogni sinistro, di cui euro 870000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 680000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 690000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

130980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

130981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

130982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

130983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

130984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

130985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

130986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

130987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

130988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

130989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

130990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

130991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

130992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

130993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

130994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

130995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

130996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

130997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

130998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

130999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 700000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 710000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

131980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

131981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

131982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

131983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

131984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

131985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

131986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

131987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

131988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

131989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

131990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

131991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

131992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

131993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

131994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

131995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

131996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

131997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

131998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

131999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 720000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 730000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 740000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

132980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

132981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

132982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

132983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

132984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

132985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

132986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

132987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

132988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

132989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

132990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

132991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

132992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

132993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

132994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

132995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

132996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

132997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

132998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

132999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 750000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 760000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

133980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

133981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

133982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

133983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

133984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

133985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

133986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

133987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

133988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

133989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

133990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

133991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

133992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

133993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

133994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

133995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

133996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

133997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

133998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

133999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 770000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 780000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 790000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

134980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

134981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

134982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

134983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

134984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

134985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

134986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

134987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

134988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

134989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

134990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

134991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

134992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

134993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

134994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

134995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

134996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

134997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

134998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

134999

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135000

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135001

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135002

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135003

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135004

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135005

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135006

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135007

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135008

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135009

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135010

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135011

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135012

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135013

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135014

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135015

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135016

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135017

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135018

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135019

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135020

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135021

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135022

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135023

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135024

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135025

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135026

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135027

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135028

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135029

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135030

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135031

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135032

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135033

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135034

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135035

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135036

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135037

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135038

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135039

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135040

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135041

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135042

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135043

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135044

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135045

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135046

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135047

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135048

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135049

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135050

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135051

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135052

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135053

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135054

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135055

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135056

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135057

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135058

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135059

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135060

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135061

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135062

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135063

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135064

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135065

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135066

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135067

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135068

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135069

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135070

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135071

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135072

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135073

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135074

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135075

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135076

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135077

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135078

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135079

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135080

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135081

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135082

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135083

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135084

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135085

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135086

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135087

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135088

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135089

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135090

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135091

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135092

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135093

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135094

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135095

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135096

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135097

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135098

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135099

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135100

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135101

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135102

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135103

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135104

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135105

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135106

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135107

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135108

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135109

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135110

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135111

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135112

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135113

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135114

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135115

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135116

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135117

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135118

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135119

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135120

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135121

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135122

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135123

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135124

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135125

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135126

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135127

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135128

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135129

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135130

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135131

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135132

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135133

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135134

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135135

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135136

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135137

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135138

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135139

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135140

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135141

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135142

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135143

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135144

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135145

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135146

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135147

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135148

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135149

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135150

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135151

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135152

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135153

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135154

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135155

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135156

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135157

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135158

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135159

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135160

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135161

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135162

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135163

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135164

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135165

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135166

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135167

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135168

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135169

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135170

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135171

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135172

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135173

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135174

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135175

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135176

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135177

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135178

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135179

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135180

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135181

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135182

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135183

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135184

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135185

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135186

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135187

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135188

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135189

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135190

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135191

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135192

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135193

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135194

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135195

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135196

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135197

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135198

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135199

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 800000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135200

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135201

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135202

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135203

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135204

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135205

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135206

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135207

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135208

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135209

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135210

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135211

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135212

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135213

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135214

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135215

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135216

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135217

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135218

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135219

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135220

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135221

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135222

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135223

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135224

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135225

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135226

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135227

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135228

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135229

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135230

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135231

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135232

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135233

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135234

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135235

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135236

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135237

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135238

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135239

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135240

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135241

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135242

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135243

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135244

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135245

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135246

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135247

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135248

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135249

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135250

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135251

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135252

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135253

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135254

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135255

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135256

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135257

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135258

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135259

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135260

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135261

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135262

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135263

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135264

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135265

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135266

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135267

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135268

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135269

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135270

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135271

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135272

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135273

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135274

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135275

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135276

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135277

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135278

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135279

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135280

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135281

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135282

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135283

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135284

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135285

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135286

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135287

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135288

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135289

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135290

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135291

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135292

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135293

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135294

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135295

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135296

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135297

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135298

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135299

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135300

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135301

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135302

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135303

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135304

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135305

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135306

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135307

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135308

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135309

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135310

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135311

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135312

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135313

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135314

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135315

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135316

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135317

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135318

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135319

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135320

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135321

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135322

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135323

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135324

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135325

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135326

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135327

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135328

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135329

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135330

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135331

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135332

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135333

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135334

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135335

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135336

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135337

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135338

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135339

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135340

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135341

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135342

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135343

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135344

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135345

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135346

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135347

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135348

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135349

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135350

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135351

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135352

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135353

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135354

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135355

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135356

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135357

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135358

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135359

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135360

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135361

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135362

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135363

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135364

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135365

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135366

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135367

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135368

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135369

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135370

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135371

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135372

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135373

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135374

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135375

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135376

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135377

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135378

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135379

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135380

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135381

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135382

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135383

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135384

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135385

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135386

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135387

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135388

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135389

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135390

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135391

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135392

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135393

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135394

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135395

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135396

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135397

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135398

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135399

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135400

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135401

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135402

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135403

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135404

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135405

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135406

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135407

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135408

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135409

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135410

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135411

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135412

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135413

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135414

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135415

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135416

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135417

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135418

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135419

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135420

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135421

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135422

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135423

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135424

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135425

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135426

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135427

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135428

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135429

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135430

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135431

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135432

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135433

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135434

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135435

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135436

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135437

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135438

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135439

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135440

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135441

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135442

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135443

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135444

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135445

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135446

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135447

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135448

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135449

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135450

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135451

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135452

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135453

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135454

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135455

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135456

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135457

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135458

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135459

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135460

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135461

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135462

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135463

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135464

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135465

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135466

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135467

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135468

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135469

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135470

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135471

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135472

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135473

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135474

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135475

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135476

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135477

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135478

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135479

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135480

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135481

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135482

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135483

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135484

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135485

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135486

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135487

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135488

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135489

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135490

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135491

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135492

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135493

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135494

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135495

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135496

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135497

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135498

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135499

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135500

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135501

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135502

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135503

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135504

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135505

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135506

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135507

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135508

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135509

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135510

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135511

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135512

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135513

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135514

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135515

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135516

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135517

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135518

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135519

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135520

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135521

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135522

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135523

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135524

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135525

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135526

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135527

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135528

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135529

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135530

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135531

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135532

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135533

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135534

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135535

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135536

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135537

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135538

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135539

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135540

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135541

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135542

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135543

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135544

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135545

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135546

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135547

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135548

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135549

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135550

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135551

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135552

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135553

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135554

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135555

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135556

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135557

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135558

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135559

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135560

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135561

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135562

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135563

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135564

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135565

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135566

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135567

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135568

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135569

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135570

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135571

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135572

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135573

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135574

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135575

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135576

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135577

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135578

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135579

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135580

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135581

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135582

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135583

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135584

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135585

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135586

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135587

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135588

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135589

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135590

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135591

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135592

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135593

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135594

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135595

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135596

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135597

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135598

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135599

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 810000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135600

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135601

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135602

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135603

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135604

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135605

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135606

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135607

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135608

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135609

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135610

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135611

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135612

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135613

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135614

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135615

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135616

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135617

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135618

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135619

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 230000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135620

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135621

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135622

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135623

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135624

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135625

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135626

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135627

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135628

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135629

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135630

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135631

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135632

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135633

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135634

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135635

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135636

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135637

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135638

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135639

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 240000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135640

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135641

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135642

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135643

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135644

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135645

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135646

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135647

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135648

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135649

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135650

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135651

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135652

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135653

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135654

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135655

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135656

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135657

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135658

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135659

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 250000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135660

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135661

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135662

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135663

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135664

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135665

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135666

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135667

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135668

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135669

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135670

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135671

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135672

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135673

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135674

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135675

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135676

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135677

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135678

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135679

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 260000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135680

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135681

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135682

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135683

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135684

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135685

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135686

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135687

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135688

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135689

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135690

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135691

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135692

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135693

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135694

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135695

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135696

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135697

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135698

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135699

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 270000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135700

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135701

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135702

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135703

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135704

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135705

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135706

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135707

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135708

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135709

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135710

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135711

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135712

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135713

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135714

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135715

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135716

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135717

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135718

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135719

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 280000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135720

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135721

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135722

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135723

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135724

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135725

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135726

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135727

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135728

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135729

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135730

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135731

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135732

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135733

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135734

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135735

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135736

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135737

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135738

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135739

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 290000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135740

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135741

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135742

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135743

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135744

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135745

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135746

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135747

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135748

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135749

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135750

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135751

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135752

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135753

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135754

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135755

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135756

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135757

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135758

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135759

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 300000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135760

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135761

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135762

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135763

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135764

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135765

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135766

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135767

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135768

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135769

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135770

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135771

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135772

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135773

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135774

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135775

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135776

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135777

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135778

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135779

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 310000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135780

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135781

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135782

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135783

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135784

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135785

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135786

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135787

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135788

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135789

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135790

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135791

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135792

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135793

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135794

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135795

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135796

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135797

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135798

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135799

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 320000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135800

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135801

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135802

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135803

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135804

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135805

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135806

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135807

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135808

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135809

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135810

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135811

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135812

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135813

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135814

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135815

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135816

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135817

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135818

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135819

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 330000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135820

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135821

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135822

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135823

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135824

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135825

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135826

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135827

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135828

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135829

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135830

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135831

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135832

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135833

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135834

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135835

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135836

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135837

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135838

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135839

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 340000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135840

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135841

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135842

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135843

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135844

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135845

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135846

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135847

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135848

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135849

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135850

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135851

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135852

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135853

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135854

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135855

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135856

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135857

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135858

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135859

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 350000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135860

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135861

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135862

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135863

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135864

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135865

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135866

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135867

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135868

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135869

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135870

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135871

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135872

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135873

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135874

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135875

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135876

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135877

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135878

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135879

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 360000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135880

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135881

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135882

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135883

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135884

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135885

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135886

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135887

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135888

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135889

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135890

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135891

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135892

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135893

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135894

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135895

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135896

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135897

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135898

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135899

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 370000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135900

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135901

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135902

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135903

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135904

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135905

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135906

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135907

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135908

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135909

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135910

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135911

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135912

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135913

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135914

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135915

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135916

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135917

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135918

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135919

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 380000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135920

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135921

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135922

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135923

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135924

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135925

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135926

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135927

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135928

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135929

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135930

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135931

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135932

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135933

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135934

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135935

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135936

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135937

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135938

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135939

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 390000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135940

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135941

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135942

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135943

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135944

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135945

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135946

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135947

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135948

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135949

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135950

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135951

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135952

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135953

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135954

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135955

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135956

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135957

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135958

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135959

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 400000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135960

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135961

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135962

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135963

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135964

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135965

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135966

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135967

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135968

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135969

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135970

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135971

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135972

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135973

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135974

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135975

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135976

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135977

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135978

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.

135979

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 410000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 290000 per morte o invalidità permanente.

135980

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 100000 per morte o invalidità permanente.

135981

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 110000 per morte o invalidità permanente.

135982

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 120000 per morte o invalidità permanente.

135983

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 130000 per morte o invalidità permanente.

135984

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 140000 per morte o invalidità permanente.

135985

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 150000 per morte o invalidità permanente.

135986

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 160000 per morte o invalidità permanente.

135987

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 170000 per morte o invalidità permanente.

135988

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 180000 per morte o invalidità permanente.

135989

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 190000 per morte o invalidità permanente.

135990

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 200000 per morte o invalidità permanente.

135991

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 210000 per morte o invalidità permanente.

135992

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 220000 per morte o invalidità permanente.

135993

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 230000 per morte o invalidità permanente.

135994

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 240000 per morte o invalidità permanente.

135995

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 250000 per morte o invalidità permanente.

135996

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 260000 per morte o invalidità permanente.

135997

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 270000 per morte o invalidità permanente.

135998

Emendamento

Articolo 7

COSTA SERGIO, CARAMIELLO, CHERCHI, DI LAURO, FONTANA ILARIA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di euro 1090000 per ogni sinistro, di cui euro 820000 per ogni persona danneggiata e euro 420000 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 280000 per morte o invalidità permanente.